

STATUTO

Art. 1 ó Denominazione e sede

1. È costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, sotto la denominazione di "HUMANITARIAN HELP FOR POOR PEOPLE (H.H.P.P.) - ONLUS".

1.1 La sede dell'associazione è in Buggiano (PT), Via Pistoiese n. 33.

Art. 2 ó Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 ó Finalità e scopi

L'associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale, senza fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, uniformandosi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche. Essa ha per oggetto l'assistenza medica ed umanitaria alle popolazioni bisognose del mondo, nel campo della solidarietà sociale, nel campo della salute nei suoi aspetti di prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione.

Specificatamente l'associazione si propone di:

- organizzare incontri, seminari, dibattiti ed altre iniziative;
- collaborare con altre Associazioni e Fondazioni, Enti e Organismi che condividano gli stessi scopi;
- produrre e diffondere materiale informativo;
- istituire borse di studio e concorsi tematici;
- integrarsi con le attività sanitarie presenti nel territorio;
- gestire direttamente e o indirettamente residenze protette anche a carattere di cura;
- fornire supporto assistenziale a famiglie bisognose;
- assistere e sostenere anche nella formazione permanente il personale che opera a vario titolo sul territorio organizzando incontri di scambio culturale;
- sottoscrivere contratti con figure professionali e organizzazioni nelle varie forme (part-time, consulenze, convenzioni, co-co-co e altro);
- favorire e collaborare con iniziative di raccolta delle risorse finalizzate alla solidarietà sociale;
- sottoscrivere convenzioni con associazioni di volontariato, enti pubblici o privati, in ogni caso senza fini di lucro, per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze e per favorire lo sviluppo del lavoro in rete tra le varie parti del panorama socio-sanitario.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla Legge.

L'associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni alla Direzione Generale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita per l'associazione della qualità di ONLUS.

Art. 4 ó Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'associazione, avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite dei propri associati, può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute utili ovvero anche solo opportune.

Art. 5 ó Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'associazione s'impegna a collaborare con chi condivide gli scopi sopraindicati ed opera secondo lo stile del servizio disinteressato e della solidarietà umana avvalendosi, anche, di obiettori di coscienza in conformità a rapporti stabiliti con le Caritas Diocesane e ogni altro Ente analogo.

Art. 6 ó L'associazione non ha limiti geografici d'intervento potendo svolgere la propria attività soprattutto oltre i confini del territorio nazionale.

SOCI E PATRIMONIO

Art. 7 ó Soci

Fanno parte dell'associazione:

- I Soci Fondatori;
- I Soci Ordinari;
- I Soci Attivi;
- I Soci Onorari;
- I Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori quanti hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; essi avranno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari.

Sono Soci Ordinari quanti richiedano la iscrizione, secondo le modalità del presente Statuto e partecipano direttamente o indirettamente alla vita e all'attività dell'associazione, corrispondono economicamente alla realizzazione del fondo sociale e/o che mettono a disposizione beni necessari per l'associazione e/o che prestano il proprio tempo nell'associazione in modo determinante rispetto agli altri Soci. I soci ordinari permanenti sono in numero minimo di cinque.

Sono Soci Attivi coloro che partecipano alle riunioni e alle attività dell'associazione e contribuiscono economicamente oltre la quota annuale.

Sono Soci Onorari quelli nei cui confronti vengono riconosciuti meriti negli obiettivi dell'associazione, o abbiano comunque prestato servizi degni di particolare nota.

Sono Soci Sostenitori coloro che partecipano con quota sociale o con elargizioni, o contributi personali anche non finanziari.

Tutti i componenti hanno uguali obblighi e diritti, inclusi (per i Soci maggiori di età) i diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria per l'elezione ed il rinnovo degli organi sociali, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti.

Art. 8 ó La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

Art. 9 ó Domanda di ammissione

L'adesione all'associazione è annuale e non può essere disposta per un periodo inferiore, fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende aderire all'associazione, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante i propri dati anagrafici, l'occupazione, nonché la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione persegue e l'impegno di approvare ed osservare lo Statuto e regolamenti, versando contestualmente alla domanda la quota d'iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo medesimo.

Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ivi comprese le associazioni di volontariato e degli enti pubblici o privati, comunque senza fini di lucro.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande d'ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

In assenza di un provvedimento di accoglimento dalla domanda entro il termine predetto, questa sarà intesa accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione.

Art. 10 ó Decadenza dei Soci

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Chiunque aderisce all'associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato dal momento in cui è notificata la volontà di recesso al Consiglio Direttivo.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento o di comportamenti tali da arrecare danni morali e materiali all'associazione o comunque in presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione, una volta votato, ha effetto immediato ed è inappellabile.

Gli aderenti che siano receduti, siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 11 ó Patrimonio

L'associazione attua le proprie finalità con le quote e i contributi di Soci, di enti pubblici e privati e con eventuali elargizioni che alla stessa possono pervenire da parte di privati cittadini.

Il patrimonio dell'associazione è altresì costituito da beni mobili ed immobili che pervengano alla stessa a qualsiasi titolo, nonché ogni altro diritto reale su cosa altrui, da eventuali erogazioni, donazioni, eredità, ovvero legati, che l'associazione potrà accettare secondo le procedure di Legge, degli avanzi netti di gestione; il tutto risulterà dalla redazione dei bilanci annuali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art.12 ó Per adempiere i propri compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dallo Stato, da Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;
- contributi da Organi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e connesse alle finalità dell'associazione;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme combinate e congiunte di almeno due dei seguenti quattro soggetti: Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o ai fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Il contributo associativo non è in alcun modo rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile per atto tra vivi.

Art. 13 ó L'associazione può assumere personale dipendente o valersi di prestazioni di lavoro, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure quando questo occorra, a qualificare o specializzare le attività svolte.

GLI ORGANI

Art. 14 ó Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

- Il Vice-presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Art.15 ó Assemblea Generale dei Soci: composizione e convocazione.

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci dell'associazione che abbiano compiuto la maggiore età e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Essi hanno diritto di voto nell'ambito dell'assemblea medesima. Il diritto di voto può essere esercitato mediante delega conferita ad un altro aderente all'associazione. La delega deve essere conferita per iscritto, con l'indicazione del nome del delegante, di quello del delegato e della data dell'adunanza. Ogni delegato non può farsi portatore di più di una delega.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Essa si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Generale dei Soci è altresì convocata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dal presente Statuto o semplicemente quando ne sia ravvisata l'opportunità, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno cinque aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione deve essere fatta sempre per lettera scritta spedita a tutti i Soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora. L'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima o seconda convocazione, se è presente la metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto o rappresentati mediante delega.

Art. 16 ó Assemblea Generale dei Soci: competenze

L'Assemblea Generale dei Soci riunita in seduta ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo con maggioranza semplice;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- sostituisce i membri del Consiglio dimissionari o decaduti;
- approva con maggioranza semplice, i regolamenti che disciplinano l'attività dell'associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci riunita in seduta straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio con maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta inoltre l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Art.17 ó Consiglio Direttivo: composizione e convocazione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) persone ed un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, e dal Presidente, che presiede.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, oltre nei casi previsti dal presente Statuto o quando ne sia ravvisata l'opportunità.

Il Consigliere, dopo un massimo di 3 (tre) assenze ingiustificate e consecutive, decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 18 ó Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo definisce ed attua il programma dell'associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla stessa in aderenza agli scopi fissati dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è inoltre responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, da esercitare nei modi e nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla Legge.

Al Consiglio Direttivo spetta il coordinamento ed il controllo del buon andamento di tutte le attività dell'associazione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- elegge, al proprio interno, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- amministra i fondi della Fondazione per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi secondo le norme di Legge;
- propone all'Assemblea Generale dei Soci ed eventuali modifiche dello Statuto.
- propone all'Assemblea Generale dei Soci regolamenti interni;
- ammette i nuovi Soci e stabilisce la quota associativa annuale;
- nomina i rappresentanti dell'associazione presso la Consulta del Volontariato e tutte le altre strutture pubbliche di rappresentanza del volontariato e/o enti di qualunque genere;
- delibera le ripartizioni di responsabilità tra i vari Consiglieri nelle forme e nei modi ritenuti più appropriati;

- stabilisce, anche attraverso regolamenti che non contrastino con il presente Statuto o con le norme di Legge, i rapporti tra l'associazione ed il personale dipendente e/o collaboratore di cui essa si avvale;
- redige ogni anno, su iniziativa del Tesoriere, il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione scritta circa la passata gestione annuale, nonché il bilancio preventivo anch'esso accompagnato da una relazione scritta del Tesoriere.

Art. 19 ó Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica 4 (quattro) anni.

Presiede le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei Soci e del Consiglio Direttivo.

È responsabile, insieme con il Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statuari e dei programmi formulati dall'associazione stessa.

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente presenta annualmente, nell'Assemblea Generale dei Soci, i resoconti dell'amministrazione della Fondazione e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, spetta la sorveglianza del buon andamento amministrativo della Fondazione, oltre che la verifica del rispetto da parte di tutti dello Statuto e dei suoi regolamenti interni.

Art. 20 ó Vice-presidente

Il Vice-presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo in quelle mansioni quali sia espressamente delegato.

Art.21 ó Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno dura in carica circa 4 (quattro) anni.

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Libro dei Soci.

Art. 22 ó Tesoriere

È eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quattro anni, ha la responsabilità della Cassa e dei Libri Contabili dell'associazione, cura la tenuta dei Libri Contabili e su sua iniziativa, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo secondo le modalità previste dal presente Statuto; prepara infine la redazione scritta da allegare ai bilanci consuntivo e preventivo.

I BILANCI

Art. 23 ó Bilanci

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la disposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea Generale dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

Art. 24 ó Proposte di modifica

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque iscritti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti all'associazione.

Art. 25 ó Norma di rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Martini, Presidente H.H.P.P. Onlus, dichiara con l'apposizione della propria firma che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui registri dell'Associazione.

[Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 primo comma, 38 secondo comma, 47 terzo comma e 76, del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 e successive integrazioni e modificazioni]